



**PARERE MOTIVATO**  
**n.69 del 9 Aprile 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo per l'insediamento di tipo residenziale in area classificata nel P.R.G. in zona E25-E26/C in Frazione Polpet nel Comune di Ponte nelle Alpi (BL).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Aprile 2019 come da nota di convocazione in data 5 Aprile 2019 prot. n.137342;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Ponte nelle Alpi con nota n. 585 del 12.01.19 ricevuta il 18.01.19 e assunta al prot. reg. al n.35014 del 28.01.19, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo per l'insediamento di tipo residenziale in area classificata nel P.R.G. in zona E25-E26/C in Frazione Polpet;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 4341 del 18.02.19 assunto al prot. reg. al n.68388 del 18.02.19 di g.s.p.;
- Parere del 18.02.19 assunto al prot. reg. al n. 71209 del 20.02.19 del Comune di Alpagò;
- Parere del 27.02.19 assunto al prot. reg. al n. 84121 del 28.02.19 del Comune di Belluno;
- Parere n. 3420 del 4.03.19 assunto al prot. reg. al n. 89171 del 4.03.19 del Comune di Ponte nelle Alpi;
- Parere n. 1155 dell'1.03.19 assunto al prot. reg. al n. 87466 dell'1.03.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n. 6879 del 4.03.19 assunto al prot. reg. al n. 89128 del 4.03.19 della Provincia di Belluno;
- Parere n. 5906 del 7.03.19 assunto al prot. reg. al n. 94757 del 7.03.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n. 28576 del 18.03.19 assunto al prot. reg. al n. 109921 del 19.03.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 46/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** oggetto dell'istanza è il Piano Urbanistico Attuativo per l'insediamento di unità di tipo residenziale da realizzarsi in località Polpet, frazione del Comune di Ponte nelle Alpi. L'ambito del PUA ricade in un'area che il vigente Piano Regolatore Generale indica come "Zona residenziale estensiva", nello specifico "E25-E26/C", per la quale è prevista l'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo e la conseguente realizzazione di opere di urbanizzazione da attuarsi in conformità ad una convenzione da sottoscrivere con il Comune. L'area interessata dal Piano Urbanistico Attuativo si estende da via Belluno sino al Borgo Livinale e s'inserisce in un contesto ampiamente urbanizzato dotato di viabilità. L'ambito attualmente è caratterizzato da un prato che ospita alcuni manufatti per i quali, nella realizzazione delle opere, è previsto un diverso computo nel calcolo dei parametri urbanistici previsti per il PUA; in particolare, saranno esclusi dal computo la strada pubblica prevista dal PRG e i parcheggi pubblici posti sul lato sud - est dell'ambito, in adiacenza a via Belluno, mentre dovranno essere acquisiti, come stato di fatto al momento del calcolo dell'indice di fabbricabilità, i volumi urbanistici degli edifici esistenti all'interno dell'Ambito. Elementi ordinatori nella scelta distributiva degli edifici, che possono essere realizzati con un'altezza massima di 9,5 m, risultano essere la strada pubblica e la piazza pedonale posta lungo l'asse virtuale che collega Borgo Livinal con via Belluno. Da un punto di vista progettuale e previsionale, mentre la strada pubblica è vista come elemento di taglio ed elemento di discontinuità dell'intero ambito, la piazza pedonale è pensata come strumento di unione, sia per la lottizzazione che per i nuclei urbani esterni alla stessa. La formazione dei Lotti è pertanto conseguenza del disegno imposto con la strada e la piazza e risultato dell'incrocio, quasi perpendicolare dei due



assi che determina una suddivisione fisica della lottizzazione in diverse aree ben distinte e delineate. In tale suddivisione solo il lotto 1 risulta edificato mentre gli altri 4 destinati ad ospitare la nuova edificazione. Tutte le sagome volumetriche all'interno dei lotti rispettano le prescrizioni imposte dal P.R.G. per quanto attiene l'indice di copertura della superficie del lotto pari al 20%. I volumi, seguendo le indicazioni dello strumento urbanistico vigente, vengono distribuiti sulle superfici coperte individuate, in modo differente, così da ottenere un tipo di edificazione diversificata. Gli abitanti teorici insediabili, secondo i parametri urbanistici considerati, nei nove corpi di fabbrica che andranno a realizzare le previsioni del PUA sono stati individuati in 164 unità. Nel Rapporto ambientale preliminare è stata svolta una verifica di coerenza esterna con gli strumenti urbanistici e di settore sovraordinati che non ha dato evidenza di incongruità o fatto emergere elementi ostativi alla realizzazione del PUA. Nell'analisi dello stato dell'ambiente sono state esaminate le diverse matrici ambientali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di criticità e le possibili relazioni che le stesse possono avere con le previsioni del Piano. Svolta l'analisi dello stato dell'ambiente, supportata anche da alcuni studi specialistici che hanno indagato il clima acustico e la compatibilità idraulica, è stato quindi verificato il livello di sostenibilità della trasformazione urbanistica, valutando gli eventuali impatti ed effetti ambientali significativi che l'attuazione del piano stesso poteva comportare. In particolare, è stata evidenziata la portata degli impatti ed effetti che, con l'adozione di alcune specifiche indicazioni riportate nel RAP, possono essere considerati trascurabili. Nel RAP l'estensore conclude, in ragione del fatto che non sono emerse particolari e sostanziali criticità, che con le attenzioni suggerite nella fase di valutazione non sia necessario prevedere ulteriori misure di mitigazione, compensazione e prevenzione. Nei pareri resi dalle Autorità ambientali non vengono evidenziati possibili effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA e in alcuni casi fornite delle indicazioni prescrittive da osservare in fase di attuazione.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 aprile 2019, che propone di non sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica il Piano Urbanistico Attuativo per l'insediamento di tipo residenziale in area classificata nel P.R.G. in zona E25-E26/C in Frazione Polpet del Comune di Ponte nelle Alpi, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

**VISTA** l'indicazione contenuta nella medesima relazione istruttoria che in fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 46/2019.

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo per l'insediamento di tipo residenziale in area classificata nel P.R.G. in zona E25-E26/C in Frazione Polpet del Comune di Ponte nelle Alpi, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**



- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  - prescrivendo
    1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate *Vertigo angustior*, *Lucanus cervus*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Lopinga achine*, *Salamandra atra*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Nyctalus noctula*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*;
    2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
    3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
    4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Ponte nelle Alpi, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine